

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

11° Anno n. L 60

8 marzo 1968

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I

- Regolamento (CEE) n. 273/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 274/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 2
- Regolamento (CEE) n. 275/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 276/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 277/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 278/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 279/68 della Commissione, del 7 marzo 1968, che modifica il regolamento (CEE) n. 242/68 che fissa le restituzioni per i prodotti trasformati a base di cereali, ivi compresi gli alimenti composti . . . . . 13
- 

#### II

##### Commissione

##### 68/143/CEE :

- Decisione della Commissione, del 29 febbraio 1968, che fissa il primo elemento dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari . . . . . 14

(segue)

**Sommario (seguito)**

**68/144/CEE :**

Decisione della Commissione, del 29 febbraio 1968, che fissa gli importi delle restituzioni da accordare alle quantità di cereali contenute negli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi . . . . . 15

**68/145/CEE :**

Decisione della Commissione, del 29 febbraio 1968, che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . . 16

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 273/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1° 7.1967, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                | u.c./tm              |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| ex 10.01                             | Frumento tenero e frumento segalato      | 54,83                |
| ex 10.01                             | Frumento duro                            | 55,48                |
| 10.02                                | Segala                                   | 38,83                |
| 10.03                                | Orzo                                     | 40,85                |
| 10.04                                | Avena                                    | 36,16                |
| 10.05 A                              | Granturco, ibrido, destinato alla semina | 37,38 <sup>(1)</sup> |
| 10.05 B                              | Granturco altro                          | 37,38                |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                           | 0                    |
| ex 10.07 B                           | Miglio                                   | 30,05                |
| ex 10.07 B                           | Sorgo e durra                            | 33,44                |
| ex 10.07 B                           | Non nominati                             | 0                    |
| 11.01 A                              | Farine di frumento o di spelta           | 76,45                |
| 11.01 B                              | Farine di frumento segalato              | 76,45                |
| ex 11.01 C                           | Farine di segala                         | 64,80                |
| ex 11.02 A I                         | Semole e semolini di frumento duro       | 95,68                |
| ex 11.02 A I                         | Semole e semolini di frumento tenero     | 81,83                |

<sup>(1)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 274/68 DELLA COMMISSIONE  
del 7 marzo 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

### ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                | Corrente<br>3 | 1° term.<br>4 | 2° term.<br>5 | 3° term.<br>6 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ex 10.01                             | Frumento tenero e frumento segalato      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 10.01                             | Frumento duro                            | 0             | 0,25          | 0,25          | 0,50          |
| 10.02                                | Segala                                   | 0             | 1,40          | 1,40          | 2,50          |
| 10.03                                | Orzo                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.04                                | Avena                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.05 A                              | Granturco, ibrido, destinato alla semina | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.05 B                              | Granturco altro                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 10.07 B                           | Miglio                                   | 0             | 0,50          | 0,50          | 0,25          |
| ex 10.07 B                           | Sorgo e durra                            | 0             | 0,40          | 0,40          | 0,40          |
| ex 10.07 B                           | Non nominati                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti   | Corrente<br>3 | 1° term.<br>4 | 2° term.<br>5 | 3° term.<br>6 | 4° term.<br>7 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ex 11.07<br>A I (a)                  | Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>A I (b)                  | Malto non torrefatto, di frumento, altro                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>A II (a)                 | Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>A II (b)                 | Malto non torrefatto, d'orzo, altro                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>A III (a)                | Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>A III (b)                | Malto non torrefatto, altro, non nominato                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>B I                      | Malto torrefatto, di frumento                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>B II                     | Malto torrefatto, d'orzo  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 11.07<br>B III                    | Malto torrefatto, altro   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 275/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1968

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 196/67/CEE<sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE<sup>(3)</sup> pren-

dendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, quando il titolo d'esportazione è valido fino all'esportazione del quinto mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato, l'importo della restituzione fissata anticipatamente, applicabile ad una esportazione di grano tenero e di orzo, effettuata durante i due ultimi mesi di validità del titolo, deve essere eguale, per ciascun prodotto, a quello applicato ad un'esportazione effettuata nel terzo mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile l'8 marzo 1968 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà eventualmente adattato dalla Commissione, prima della sua fissazione, quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2821/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1968 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / tm)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti           | Corrente<br>3 | 1° term.<br>4 | 2° term.<br>5 | 3° term.<br>6 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ex 10.01                             | Frumento tenero e frumento segalato | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 10.01                             | Frumento duro                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02                                | Segala                              | 0             | + 1,40        | + 2,50        | + 2,80        |
| 10.03                                | Orzo                                | 0             | — 2,35        | — 2,35        | — 2,35        |
| 10.04                                | Avena                               | 0             | — 1,25        | — 2,10        | — 3,60        |
| 10.05 B                              | Granturco altro                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                      | —             | —             | —             | —             |
| ex 10.07 B                           | Miglio                              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 10.07 B                           | Sorgo e durra                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ex 10.07 B                           | Non nominati                        | —             | —             | —             | —             |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 276/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1968

**che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine,  
semole e semolini di grano o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(2)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti

criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE <sup>(3)</sup> ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1968.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1968 che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala

| (u.c. / t)  |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune              | Designazione dei prodotti   | Ammontare delle restituzioni |
| ex 10.01  | Frumento tenero <sup>(1)</sup> e frumento segalato :                  |                              |
|   | — per le esportazioni verso i paesi della zona IV c)                  | 58,90                        |
|   | — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi                     | 54,95                        |
| ex 10.01  | Frumento duro   | 55,50                        |
| 10.02   | Segala <sup>(1)</sup>   | 34,80                        |
| 10.03   | Orzo :  |                              |
|   | — per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein | 40,00                        |
|   | — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi                     | 41,00                        |
| 10.04   | Avena   | 24,00                        |
| 10.05 B   | Granturco altro   | 36,25                        |
| ex 10.07 B  | Miglio  | 20,00                        |
|   | Sorgo — durra   | 32,75                        |
| ex 11.01 A<br>ex 11.01 B                          | Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato :               |                              |
|   | — tenore in ceneri da 0 a 520 :                                       |                              |
|   | — per le esportazioni verso i paesi della :                           |                              |
|   | — zona IV   | 86,65                        |
|   | — zona III a)   | 85,65                        |
|   | — zona III b)   | 83,65                        |
|   | — zona II   | 83,65                        |
| — zona I  | 80,65   |                              |
| — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 78,65   |                              |

<sup>(1)</sup> Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

N. B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

|   |  | (u.c. / t)                         |
|---|--|------------------------------------|
| Numero<br>della tariffa<br>doganale<br>comune | Designazione dei prodotti                            | Ammontare<br>delle<br>restituzioni |
|   | — tenore in ceneri da 521 a 600 :                    |                                    |
|   | — per le esportazioni verso i paesi della :          |                                    |
|   | — zona IV  | 77,70                              |
|   | — zona III a)  | 77,70                              |
|   | — zona III b)  | 75,70                              |
|   | — zona II  | 75,70                              |
|   | — zona I   | 72,70                              |
|   | — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi    | 70,70                              |
|   | — tenore in ceneri da 601 a 900                      | 66,70                              |
|   | — tenore in ceneri da 901 a 1100 :                   |                                    |
|   | — per le esportazioni verso i paesi :                |                                    |
|   | — della zona IV a)                                   | 77,00                              |
|   | — della zona III a)                                  | 74,70                              |
|   | — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi    | 62,70                              |
|   | — tenore in ceneri da 1101 a 1650                    | 57,70                              |
|   | — tenore in ceneri da 1651 a 1900                    | 53,70                              |
| ex 11.01 C                                    | Farina di segala :                                   |                                    |
|   | — tenore in ceneri da 0 a 700                        | 40,20                              |
|   | — tenore in ceneri da 701 a 850                      | 37,20                              |
|   | — tenore in ceneri da 851 a 1150                     | 34,20                              |
|   | — tenore in ceneri da 1151 a 1400                    | 31,20                              |
|   | — tenore in ceneri da 1401 a 1600                    | 28,20                              |
|   | — tenore in ceneri da 1601 a 1800                    | 25,20                              |
|   | — tenore in ceneri da 1801 a 2000                    | 22,20                              |
| ex 11.02 A I                                  | Semole e semolini di grano duro :                    |                                    |
|   | — per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) | 85,00                              |
|   | — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi    | 81,00                              |
| ex 11.02 A I                                  | Semole e semolini di grano tenero :                  |                                    |
|   | — per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) | 82,00                              |
|   | — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi    | 79,00                              |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 277/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1968

che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento n. 962/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento n. 962/67/CEE ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti

a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono modificati nell'allegata tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 299 dell'8. 12. 1967, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1968 che fissa i prelievi applicabili al riso  
e alle rotture di riso

| Numero<br>della tariffa<br>doganale<br>comune | Designazione delle merci  | (u.c. / 100 kg) |                      |
|---|---|-----------------|----------------------|
|   |   | Paesi terzi     | S.A.M.A.<br>P.T.O.M. |
| 10.06   | Riso :  |                 |                      |
|   | A. greggio o semigreggio (non pilato) :   |                 |                      |
|   | (I) Riso greggio (non pilato)   | 2,174           | 1,574                |
|   | (II) Riso semigreggio (non pilato)  | 2,614           | 1,864                |
|   | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :  |                 |                      |
|   | (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza<br>uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/<br>larghezza inferiore a 2 : |                 |                      |
|   | (a) Riso semilavorato   | 4,822           | 3,362                |
|   | (b) Riso lavorato a fondo   | 5,135           | 3,615                |
|   | (II) altro :  |                 |                      |
|   | (a) Riso semilavorato   | 5,381           | 3,811                |
| (b) Riso lavorato a fondo                     | 5,768   | 4,128           |                      |
| C. spezzato                                   | 0   | 0               |                      |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 278/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(2)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE <sup>(3)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quan-

do la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha formulato il proprio parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

**Articolo 1**

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1968.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

*Per la Commissione*

**B. HERINGA**

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1968 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti  | Ammontare delle restituzioni<br>(u.c. / 100 kg) |
|--------------------------------------|--|---|
| 10.06                                | <p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I) ....</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : 1,90</p> <p>(b) altro :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria 0,80</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 2,61</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria 2,35</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 3,76</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria 2,50</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 4,00</p> <p>(II) altro :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 1,08</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria 4,48</p> <p>— Per le esportazioni verso i paesi <sup>(1)</sup> della zona I a), della zona IV a) e verso il Portogallo 6,72</p> <p>— Per le esportazioni verso i paesi <sup>(1)</sup> della zona IV b) e c) e della zona V a) e c) 7,46</p> <p>— Per le esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi della zona IV a) e c) e della zona V a) e c) 8,86</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 4,66</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 1,16</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria 4,80</p> <p>— Per le esportazioni verso i paesi <sup>(1)</sup> della zona I a), della zona IV a) e verso il Portogallo 7,20</p> <p>— Per le esportazioni verso i paesi <sup>(1)</sup> della zona IV b) e c) e della zona V a) e c) 8,00</p> <p>— Per le esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi della zona IV a) e c) e della zona V a) e c) 9,50</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 5,00</p> |   |

<sup>(1)</sup> Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5. 10. 1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 279/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 242/68 che fissa le restituzioni per i prodotti trasformati a base di cereali, ivi compresi gli alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 242/68 della Commissione, del 29 febbraio 1968<sup>(2)</sup>; che alcuni errori si sono inseriti nel testo di tale regolamento tanto per quanto riguarda le versioni nelle quattro lingue della Comunità che per quanto riguarda talune di esse; che è necessario di conseguenza, per i motivi esposti nei «considerando» del regolamento (CEE) n. 242/68, di procedere alle necessarie modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La designazione della merce di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 242/68 sotto il numero di nomenclatura 11.02 A I (d) è sostituita dalla designazione seguente:

«Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento, non denaturati»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto**Articolo 2*Nel rinvio che figura sotto<sup>(1)</sup> in calce all'allegato II del regolamento (CEE) n. 242/68, i termini:

„... Gehalt von höchstens 10 Gewichtshundertteilen...”

«... contenant, en poids, 10 % au plus...»

«... contenenti, in peso, 10 % al massimo...»

sono sostituiti rispettivamente da:

„... Gehalt von 10 oder mehr Gewichtshundertteilen...”

«... contenant en poids 10 % ou plus...»

«... contenenti in peso 10 % o più...»

*Articolo 3*

La designazione del prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 242/68, sotto il numero di nomenclatura 11.01 C III (a) (2) è redatta, nella versione italiana, come segue:

«Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,2 % in peso.»

*Articolo 4*

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1968. Esse non pregiudicano tuttavia in modo alcuno le restituzioni già accordate o prefissate dal 1° al 7 marzo 1968.

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 53 del 10. 3. 1968, pag. 21.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1968

che fissa il primo elemento dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari

(68/143/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame <sup>(2)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento n. 370/67/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 215/66/CEE, modificato per ultimo dal regolamento n. 370/67/CEE la Commissione deve fissare il primo elemento dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ;

considerando che tale elemento è pari alla somma dei prelievi medi per 50 chilogrammi di granturco, 30 chilogrammi di orzo e 20 chilogrammi di sorgo moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 1 della tabella A dell'allegato al regolamento n. 215/66/CEE e corrispondente alla classificazione dell'alimento composto a base di prodotti lattiero-caseari ;

considerando che il prelievo medio applicabile al granturco, all'orzo e al sorgo è pari per ciascuno di questi prodotti, per 100 chilogrammi, al prezzo di entrata valido il giorno dell'importazione, ridotto della media dei prezzi cif calcolata per ogni cereale, per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per quanto concerne i prelievi applicabili agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari, negli scambi con i paesi terzi durante il periodo dal 1° al 31 marzo 1968, l'elemento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 215/66/CEE, modificato per ultimo dal regolamento n. 370/67/CEE, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

<sup>(2)</sup> GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 39.

## ALLEGATO

| Tenore in amido                                 | Importo in u.c.<br>per 100 kg<br>di alimenti composti |
|---|---|
| a) inferiore o pari al 10 %                     | 0,585   |
| b) superiore al 10 % e inferiore o pari al 30 % | 1,827   |
| c) superiore al 30 % e inferiore o pari al 50 % | 3,069   |

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1968

che fissa l'importo delle restituzioni da accordare alle quantità di cereali contenute negli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi

(68/144/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame <sup>(2)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento n. 370/67/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 215/66/CEE, modificato da ultimo dal regolamento n. 370/67/CEE, la Commissione deve fissare l'importo cui non possono essere inferiori le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi, che gli Stati membri devono accordare agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari; che, nel fissare detto importo, bisogna tener conto delle condizioni del mercato mondiale e dei prezzi di mercato della Comunità, per le quantità di cereali contenute in questi alimenti;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 41/67/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1967, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 382/67/CEE <sup>(5)</sup>, questo obbligo deve essere assolto tenendo conto della differenza fra il prezzo di entrata dei cereali di cui trattasi, in vigore il mese dell'esportazione, e la media dei prezzi cif di questi stessi prodotti nei primi 25 giorni del mese precedente, moltiplicata per il coefficiente, indicato nella colonna 2 della tabella A dell'allegato del regolamento n. 215/66/CEE, corrispondente alla classificazione dell'alimento composto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'importo della restituzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 215/66/CEE, modificato da ultimo con il regolamento n. 370/67/CEE, corrispondente all'elemento a) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 41/67/CEE, modificato da ultimo con il regolamento

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.<sup>(2)</sup> GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. 39 del 2. 3. 1967, pag. 585/67.<sup>(5)</sup> GU n. 175 del 31. 7. 1967, pag. 6.

n. 382/67/CEE, applicabile a decorrere dal 1° marzo 1968, è fissato in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1968.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

ALLEGATO

| Tenore in amido                                 | Importo in u.c.<br>per 100 kg<br>di alimenti composti |
|---|---|
| a) inferiore o pari al 10 %                     | 0,183   |
| b) superiore al 10 % e inferiore o pari al 30 % | 0,804   |
| c) superiore al 30 % e inferiore o pari al 50 % | 2,046   |

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 febbraio 1968**

**che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

(68/145/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento n. 195/67/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi di prodotti lattiero-caseari, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore ed i corsi praticati nel commercio internazionale può essere compensata da una restituzione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le con-

dizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 620/67/CEE <sup>(4)</sup>, ha stabilito quali prodotti possono usufruire di una restituzione all'atto della loro esportazione sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE;

considerando che conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE l'importo di tale restituzione deve essere fissato ogni mese, tenendo conto, da un lato, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel mercato mondiale;

considerando che la situazione di mercato dei prodotti lattiero-caseari, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, è general-

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

<sup>(2)</sup> GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 234 del 28. 9. 1967, pag. 3.

mente simile a quella dei prodotti esportati come tali; che conviene quindi prevedere come importi massimi della restituzione, per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE e di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE ed esportati sotto forma delle suddette merci, gli importi massimi fissati per la zona I conformemente alle disposizioni del regolamento n. 56/66/CEE della Commissione, del 23 maggio 1966, relativo al calcolo degli importi massimi della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti lattiero-caseari ed alla abrogazione dei regolamenti nn. 41/65/CEE e 42/65/CEE <sup>(1)</sup>, modificati per ultimo dal regolamento n. 682/67/CEE <sup>(2)</sup>;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo massimo della restituzione per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE, di

cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE, esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti che figurano all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE, modificato dal regolamento n. 195/67/CEE, è pari, a partire dal 1° marzo 1968, all'importo massimo della restituzione applicabile il 1° marzo 1968 agli stessi prodotti esportati come tali a destinazione della zona I di cui all'allegato del regolamento n. 56/66/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. 92 del 23. 5. 1966, pag. 1422/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 243 del 7. 10. 1967, pag. 13.



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RACCOLTA DI TESTI

Organizzazione, competenza e procedura della Corte

Seconda edizione riveduta — 1967

Una raccolta di testi concernente l'organizzazione, la competenza e la procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee ha riunito, per la prima volta nel 1963, tutte le disposizioni al riguardo esistenti e contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nei protocolli e nelle convenzioni annesse, nonché nei regolamenti di esecuzione adottati in applicazione di questi trattati.

Si rende necessaria una sua nuova edizione per il fatto che svariate disposizioni concernenti la Corte sono state modificate dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, trattato che è entrato in vigore il 1° luglio 1967. Nuove competenze sono, inoltre, state attribuite alla Corte di giustizia: in particolare, in virtù dei vari accordi di associazione conclusi tra la Turchia, gli Stati africani e malgascio e la Nigeria, d'un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro.

Formato : 19,5 × 13 cm ; Pagine : 356 ; Prezzo : Lit. 2.500.

Per l'acquisto del volume rivolgersi a

|               |  |
|---------------|--|
| Germania :    | Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstraße, Colonia   |
| Belgio :      | Éts. Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles  |
| Francia :     | Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5 <sup>e</sup>  |
| Italia :      | Casa editrice Dott. A. Giuffré, Via Solferino 19, Milano   |
| Lussemburgo : | Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, 9, rue Goethe, Lussemburgo |
| Paesi Bassi : | N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia   |
| Altri paesi : | Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, 9, rue Goethe, Lussemburgo |

**PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**Raccolta della giurisprudenza della Corte**

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

|                                      | FB      | DM    | FF    | Lit.   | Fl.   |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|
| Volumi I — X e indice<br>(1954-1964) | 2.500,— | 200,— | 246,— | 31.000 | 180,— |
| Volume XI (1965)                     | 400,—   | 32,—  | 39,—  | 5.000  | 29,—  |
| Volume XII (1966)                    | 500,—   | 40,—  | 50,—  | 6.250  | 36,50 |
| Volume XIII (1967)                   | 500,—   | 40,—  | 50,—  | 6.250  | 36,50 |
| Volume XIV (1968)                    | 550,—   | 44,—  | 55,—  | 6.900  | 40,—  |

**Raccolta di testi (1967)**

Seconda edizione riveduta  
(testi legislativi relativi all'ordinamento, alla competenza ed alla procedura della Corte, con indice analitico)

|  |       |      |      |       |       |
|--|-------|------|------|-------|-------|
|  | 200,— | 16,— | 20,— | 2.500 | 14,50 |
|--|-------|------|------|-------|-------|

**Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea (Bibliografia)**

|                  |       |      |      |       |      |
|------------------|-------|------|------|-------|------|
| Riedizione 1966  | 300,— | 24,— | 29,— | 3.750 | 22,— |
| Supplemento 1967 | 150,— | 12,— | 15,— | 1.870 | 11,— |

**Bibliografia della giurisprudenza europea (1965)**

riguardante le decisioni giudiziarie relative ai Trattati istitutivi delle Comunità europee

|                  |       |     |      |         |      |
|------------------|-------|-----|------|---------|------|
|                  | 100,— | 8,— | 10,— | 1.250,— | 7,25 |
| Supplemento 1967 | 100,— | 8,— | 10,— | 1.250,— | 7,25 |
| Supplemento 1968 | 100,— | 8,— | 10,— | 1.250,— | 7,25 |

Per l'acquisto dei volumi rivolgersi a

|               |  |
|---------------|--|
| Germania :    | Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstrasse, Colonia  |
| Belgio :      | Éts. Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles  |
| Francia :     | Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5 <sup>e</sup>  |
| Italia :      | Casa Editrice Dott. A. Giuffré, Via Statuto 2, Milano  |
| Lussemburgo : | Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee — 9, rue Goethe — Lussemburgo |
| Paesi Bassi : | N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia   |
| Altri paesi : | Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee — 9, rue Goethe — Lussemburgo |

